



Decisione/0970/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 4814/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Roberto Leoni - Componente (Relatore)

Lorenzo Soderò - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Antonino Piro - Componente

Marina Vajana - Componente

Loredana Germanò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Accursio Gallo - Componente

Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 4814/TFNSVE/2025-2026, 4814 - Ricorso proposto dalla società POLISPORTIVA CARSO (matricola 915996) contro la società A.S.D. CONIT CALCIO A5 per il mancato pagamento premio di formazione relativo al calciatore MALAFRONTA EMANUELE (matricola 5741604)

n data 26 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società POLISPORTIVA CARSO (matricola 915996) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società A.S.D. CONIT CALCIO A5 (951972), per la dichiarazione del diritto al pagamento del premio di formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, con riferimento al calciatore EMANUELE MALAFRONTA (matricola 5741604);

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui all'attestazione alle-gata al ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titola-re del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel sud-detto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 132,00 (centotrentadue/00), come da attestazione rilasciata dal-la Piattaforma Telematica Premi FIGC.



All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle par-ti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, acco-glie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la società A.S.D. CONIT CALCIO A5 (951972) tenuta alla corre-sponsione, in favore della società POLISPORTIVA CARSO (matricola 915996), del premio di formazio-ne tecnica relativamente al calciatore EMANUELE MALAFRONTI (matricola 5741604), nella misura di euro 132,00 (centotrentadue/00).

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai